

VADEMECUM STRUTTURE RICETTIVE

Scheda 3

STRUTTURE RICETTIVE NON CLASSIFICATE

Le strutture ricettive non classificate sono quelle che per iniziare la loro attività non necessitano di classificazione. In particolare la locazione turistica è da intendersi come un “affitto breve”, pertanto per l’apertura non è necessario che l’immobile abbia destinazione edilizia turistico ricettiva, né occorre presentare una domanda di classificazione alla Regione, né una Scia al Comune.

1. Locazione turistica

2. Unità abitative ammobiliate non classificate (ex UANC) (esistenti prima dell'entrata in vigore della L.R. 11/2013 ora equiparate alle locazioni turistiche)

Per aprire una struttura ricettiva non classificata è necessario:

- verificare i requisiti specifici per la tipologia di struttura ed i requisiti tecnici in relazione alla compatibilità urbanistica/destinazione d'uso dell'immobile ed alla conformità edilizia;
- accedere al sito <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche>
- Il locatore turistico prima di iniziare l’attività di locazione avvia la compilazione di un nuovo modulo di comunicazione di locazione turistica alla Regione accedendo al link riportato (*guida alla procedura*)

Dopo l’invio telematico e la ricezione della mail di conferma di convalida dell’anagrafica:

- il **locatore non imprenditoriale**, transitoriamente, in attesa dell’attivazione dell’invio automatico al Comune, stampa la comunicazione di locazione e la invia con allegata la copia del documento di riconoscimento al Comune di competenza;
- il **locatore in forma imprenditoriale** stampa la comunicazione di locazione e la invia al SUAP di competenza per i successivi adempimenti unitamente ad una copia del documento di identità, ai sensi dell'art.38 del DPR n.445/2000.

Successivamente alla suddetta comunicazione di locazione turistica, il locatore accede alla procedura ROSS 1000, al link <https://flussituristici.regione.veneto.it/> solo tramite SPID, CIE o CNS, ai sensi del DL n.76/2020, per comunicare alla Regione sia eventuali variazioni dei dati della comunicazione, sia periodicamente i dati statistici degli alloggiati.

Dopo che la comunicazione di locazione turistica è stata validata dai competenti uffici della Direzione Turismo e registrata nella banca dati ROSS 1000, la procedura telematica assegna automaticamente il codice identificativo a ogni alloggio registrato in anagrafe. Il codice diventa visibile al locatore, quando egli accede, nel portale regionale del turismo, alla procedura ROSS1000, al seguente link : <https://flussituristici.regione.veneto.it/> mediante il tasto Entra con MyID e utilizzando il suo account SPID, CIE O CNS.

Successivi adempimenti:

- comunicazione dati statistici su arrivi/permanenza degli ospiti, ai fini delle rilevazioni ISTAT (seguendo le istruzioni che vengono inviate dagli enti competenti)
- applicazione, riscossione e versamento della tassa di soggiorno comunale (istruzioni servizio Tributi)

variazioni e chiusure: seguire le istruzioni riportate sul sito della Regione

<https://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche>

Definizione e requisiti Locazione turistica:

Destinazione d'uso: abitativa.

Sono appartamenti o case dati **in locazione in tutto o in parte** ai turisti, **senza la fornitura di servizi ai turisti** durante il loro soggiorno. Oltre alla locazione sono consentite: la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento/climatizzazione, la manutenzione dell'alloggio, la riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio ad ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambe esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite.

Il locatore turistico provvede alla pulizia delle stanze e al cambio della biancheria dell'ospite solo quando il turista ha concluso il periodo di soggiorno per lasciarlo pulito per la prossima locazione.

Il locatore turistico può essere chiunque (persona fisica, persona giuridica, società, ente, associazione, agenzia) ha la legittima disponibilità dell'alloggio.

CODICE IDENTIFICATIVO

I locatori turistici dovranno esporre un Codice identificativo dell'alloggio in locazione turistica, con le modalità e i tempi indicati nel Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 11 del 2013, approvato il 3 settembre 2019.

A seguito della presentazione della Comunicazione di locazione, l'alloggio viene registrato in anagrafe regionale dalla Regione, il titolare riceve le credenziali (nome-cognome e password) per l'accesso alla banca dati del Sistema Informativo Regionale Turistico (MTWEB). I recapiti sono disponibili nel portale regionale alla pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/recapiti-assistenza>

Normativa di riferimento (reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/normativa>) :

- Articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 13 luglio 2015;
- Decreto Direttore Sezione Turismo n 56 del 19 marzo 2019.

FAQ

https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=8c896907-3655-4c29-ba87-8d830bca342d&groupId=10813

INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI

Regione Veneto Ufficio Turismo sede di VERONA
Corso Porta Nuova n.96
045 8676898
turismoverona@regione.veneto.it